

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
AI SENSI DELL'ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

Art. 1

Soggetti tenuti all'iscrizione

1. Coloro che esercitano o che intendono svolgere una attività all'interno dei porti e nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, all'obbligo di iscrizione in apposito Registro tenuto da questa Autorità.
2. La mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio di attività nell'ambito circoscrizionale di competenza di questa Autorità fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. L'esercizio abusivo di attività da parte di imprese soggette ad iscrizione comporta l'assoggettamento alle prescrizioni di legge come indicate al successivo art.16 del presente Regolamento.

Art. 2

Esenzioni

Il disposto del precedente articolo non si applica alle attività per il cui esercizio all'interno del porto è prevista una specifica disciplina settoriale ed in particolare per le attività di cui agli art.6, comma 4, lett. c), 16, 17 e 18 della Legge 84/94.

Sono altresì esenti le seguenti attività e servizi:

- *Servizi tecnico nautici di cui all'art.14 della Legge 84/94;*
- *Agenti Raccomandatori Marittimi di cui alla Legge 04.04.1977, n. 135;*
- *Spedizionieri Doganali di cui alla Legge 22.12.1960 n. 1612;*
- *Case di spedizione;*
- *Mediatori Marittimi di cui alla Legge 12.03.68, n. 478.*

Non sono inoltre soggetti all'iscrizione al Registro di cui sopra coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) interventi di ordinaria manutenzione, effettuati in autoproduzione da equipaggi o da proprietari di imbarcazioni o natanti, all'interno di aree demaniali marittime destinate a tale utilizzo o utilizzabili a tale scopo, previa autorizzazione del concessionario, ai sensi del successivo art.15;
- b) interventi di carattere temporaneo, ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento, previa specifica autorizzazione di questa Autorità e del nulla osta del concessionario presso cui dovranno essere eseguiti i lavori, che dovrà verificare la compatibilità delle modalità di esecuzione di tali interventi con il proprio piano della sicurezza, nonché di ogni ulteriore

permesso, nulla osta, autorizzazione eventualmente occorrente da parte di altre Amministrazioni;

- c) consegna e ritiro di materiali non oggetto di operazioni portuali;
- d) assicurativa, consulenza, rappresentanza, effettuazione di preventivi e similari;
- e) agenzie nautiche;
- f) bunkeraggi a mezzo imbarcazioni;
- g) interventi svolti in appalto o su incarico di questa Autorità;
- h) interventi su opere pubbliche svolti su incarico del Provveditorato OO.PP.;
- i) soggetti in possesso di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- j) Ispettori e Periti dei Registri di classificazione navale;
- k) Imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori.

Art. 3

Requisiti

I richiedenti per ottenere l'iscrizione devono soddisfare i requisiti prescritti dal presente articolo:

Requisiti comuni a tutte le categorie

I soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.159/2011:

- non devono essere sottoposti alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

Le imprese devono:

- essere nelle condizioni prescritte dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività richiesta o essere in possesso del titolo professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività professionale;
- avere provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia assicurativa, previdenziale e fiscale;
- avere effettuato la valutazione dei rischi di cui all'Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e adempiuto agli obblighi ad essa collegati, aver individuate le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed aver ottemperato a quanto eventualmente previsto dal D.Lgs 272/1999;
- disporre di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da svolgere;
- essere in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione ed assicurare che gli stessi rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia;
- essere in possesso di adeguato contratto assicurativo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività oggetto di

autorizzazione (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti), La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia.

Art. 4 Documentazione

Per conseguire l'iscrizione di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento gli interessati sono tenuti a presentare all'Autorità di Sistema Portuale l'apposita istanza e la seguente documentazione da inoltrare esclusivamente tramite mezzo telematico mediante l'inserimento dei dati sottoelencati nell'apposita piattaforma informatica:

- dati del richiedente:
 - *le generalità complete del richiedente con l'indicazione dell'attività per cui si richiede l'iscrizione che dovrà risultare compatibile con quella effettivamente esercitata e con quella risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio nella Sezione "Attività, albi, ruoli e licenze"). Nel caso di inizio attività l'istanza dovrà essere accompagnata dall'apposita dichiarazione presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio;*
 - *l'elenco degli eventuali dipendenti che dovranno operare nella circoscrizione portuale.*

Dovranno inoltre essere prodotte:

- *copie dei permessi di soggiorno del personale extracomunitario eventualmente impiegato;*
- *altra documentazione pertinente o informazione richiesta volta per volta dall'Autorità di Sistema Portuale per particolari attività.*

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti, per le Imprese provenienti da altri Stati dell'Unione Europea e per i Legali Rappresentanti delle stesse, è richiesta la presentazione in copia delle relative certificazioni dello Stato di provenienza unitamente a traduzioni in lingua italiana rilasciate da soggetto istituzionalmente abilitato.

Per le imprese extracomunitarie è richiesta la presentazione della medesima documentazione prevista per le imprese comunitarie.

Non sarà avviato alcun atto istruttorio in caso di documentazione incompleta

Art. 5 Servizio Chimico di porto

Il servizio chimico di porto, finalizzato alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, come previsto dall'art. 6 comma 4, lett. a) della Legge 84/94 è soggetto alla vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione nonché alla vigilanza da parte della Autorità Marittima per quanto riguarda gli aspetti legati alla Sicurezza della Navigazione, come richiamato nella Circ. Div. IV n. 41 in data 17 gennaio 2012 ed è regolato dal Decreto n. 115 in data 31/10/2017 di questa Autorità.

Al fine dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, il professionista deve possedere i requisiti previsti dalla Circolare prot. n. DEM3/SP 1160 in data 10/12/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'elenco degli iscritti nel summenzionato Registro e dei relativi aggiornamenti dovrà essere altresì inoltrato all'Autorità Marittima competente per territorio.

Art. 6

Iscrizione e autorizzazioni temporanee

Verificata la regolarità della domanda e della documentazione di cui all'art.4, questa Autorità provvederà ad iscrivere nel Registro l'Impresa richiedente rilasciando la relativa certificazione di iscrizione, che dà diritto ad esercitare l'attività nell'ambito circoscrizionale di competenza.

Il certificato di iscrizione è valido per l'anno solare per il quale è rilasciato ed è rinnovabile di anno in anno a richiesta dell'interessato. Il certificato verrà trasmesso per via telematica.

Non è ammessa l'esecuzione di alcuna attività in assenza del corrispondente atto autorizzativo di questa Autorità.

Le attività meramente occasionali da svolgere, per un limitato periodo di tempo (massimo 15 giorni/anno), con eventuale proroga di uguale periodo, potranno essere esercitate previa richiesta di intervento, avanzata esclusivamente per via telematica, dai seguenti soggetti:

- *dai concessionari;*
- *dalle imprese iscritte nei Registri di cui all'art. 16 e 17 della Legge 84/94 e art. 68 del Codice della Navigazione;*
- *da parte di una nave;*
- *dagli altri soggetti abilitati.*

Non potranno essere richieste più di due autorizzazioni temporanee nel corso dell'anno solare.

L'esercizio di attività presso i concessionari, su richiesta avanzata da tutti gli altri soggetti abilitati, non può prescindere da uno specifico nulla osta dei soggetti cui è assentita la concessione, in quanto direttamente responsabili della complessiva gestione della stessa, ivi comprese le attività che in essa vengono svolte.

Potranno altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee in attesa di completamento dell'istruttoria prevista per l'iscrizione al Registro.

Art. 7

Presentazione istanze

Tutte le istanze devono essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ancorché non autenticata, in corso di validità e riportante la firma del titolare, ai sensi dell'art.38 D.P.R 28/12/2000 n° 445.

Le istanze di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere presentate entro il giorno 31 del mese di ottobre di ogni anno.

Le istanze di autorizzazione temporanea di cui agli artt. 6 e 2 sub b), dovranno essere presentate almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento, non potendo considerare in tale computo sabati, domeniche e festivi. Le istanze pervenute con un preavviso inferiore alle 48 ore verranno accolte solo nel caso in cui lo svolgimento dell'attività richiesta risulti:

- *non preventivamente programmabile (istanza impossibile da presentare nel termine minimo previsto);*
- *necessario per garantire la messa in sicurezza e quindi atto ad evitare il rischio di danni a cose o persone.*

Tutte le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite mezzo telematico mediante inserimento dei dati richiamati dalla piattaforma informatica.

Art. 8

Spese

Il certificato di iscrizione di cui all'art. 61 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione viene rilasciato da questa Autorità previo pagamento di una somma pari al costo amministrativo dell'atto richiesto, indicato in Euro 150,00, comprensiva del costo per bolli amministrativi (bollo virtuale - aut.ne n. 46955/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria) secondo le modalità indicate sulla piattaforma informatica.

Non è prevista alcuna spesa per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui agli artt. 6 e 2 sub a) e b).

Allo scopo di procedere ad iniziative di semplificazione e digitalizzazione delle procedure di accesso ai porti, sia ai fini di security che doganali, le imprese di autotrasporto saranno soggette, a partire dal 1 gennaio 2022, all'iscrizione nel registro tenuto da questa Autorità ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione. Le stesse saranno tenute al solo pagamento della prevista imposta di bollo.

Art. 9

Variazioni

E' fatto obbligo a coloro che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione di comunicare a questa Autorità, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni dei dati risultanti dalla certificazione prodotta per l'iscrizione ovvero dalle successive convalide (ragione sociale, organi di amministrazione, soci, personale dipendente, sede), provvedendo altresì a fornire opportuna documentazione che dovrà essere trasmessa, sotto forma di file formato pdf, mediante inserimento dalla piattaforma informatica.

Art. 10

Divieti e cancellazione

Non possono conseguire l'iscrizione ed operare nell'ambito portuale e se iscritte decadono, le Imprese cui vengono meno i requisiti di cui all'art 3.

Si procederà inoltre alla cancellazione dal Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione per i seguenti motivi:

- a) rinuncia formale dell'interessato;
- b) cessazione dell'attività;
- c) morte del titolare dell'Impresa individuale o del legale rappresentante (ove trattasi di persone giuridiche) e successivo inutile trascorrere di mesi sei durante i quali non sia avvenuta nei modi di legge la sostituzione del defunto legale rappresentante e la stessa non sia stata comunicata, entro quel termine, a questa Autorità;
- d) presentazione di autocertificazioni e/o dichiarazioni risultate mendaci;
- e) gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi o per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate da questa Autorità;
- f) mancata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione o delle precedenti convalide nei termini di cui all'art. 9;
- g) fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale) e in qualsiasi altra situazione equivalente;
- h) irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui ha sede l'Impresa;
- i) irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui ha sede l'Impresa;
- j) i cui soggetti, indicati nell'allegato 5 al Decreto Legislativo 88/94, n.490, siano stati sottoposti alle misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia;

La cancellazione di cui ai alle precedenti lett. d), e), h), i), j) avverrà previa contestazione ed assegnazione di un termine di gg. 20 per le eventuali deduzioni.

Art. 11

Rinnovo

I soggetti già iscritti nel Registro, qualora fossero interessati a mantenere la suddetta iscrizione, dovranno presentare a questa Autorità, preferibilmente entro il giorno 31 del mese di ottobre di ogni anno, opportuna istanza e la prevista documentazione esclusivamente tramite mezzo telematico. Il rispetto del predetto termine consentirà di garantire il rinnovo dell'iscrizione entro il 31 dicembre.

Questa Autorità provvederà a verificare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3 ed a rilasciare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la certificazione attestante l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

Le persone fisiche, ovvero imprese individuali, che svolgono le attività di Provveditoria limitatamente all'attività "fornitura strumenti lanciarazzi", i Periti e i Consulenti Chimici di Porto non hanno l'obbligo della convalida annuale; le stesse sono sottoposte al solo periodico controllo promosso direttamente da questa Autorità.

Art. 12

Prescrizioni

Nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito dei porti della Spezia e Marina di Carrara devono essere scrupolosamente osservate le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e di antinfortunistica.

Le modalità di esercizio delle attività o le speciali limitazioni cui possono essere sottoposti gli iscritti nei registri sono specificatamente indicate nei singoli certificati di iscrizione rilasciati da questa Autorità.

Art. 13

Permessi d'accesso ambito portuale ed extraportuale

Le attività oggetto di autorizzazione potranno essere esercitate all'interno dei porti mercantili della Spezia e Marina di Carrara, fatta salva diversa prescrizione, previo ottenimento del previsto permesso di accesso al porto del personale dipendente, rilasciato da questa Autorità. Le Imprese dovranno dotare il proprio personale, in caso di accesso ai cantieri navali situati in ambito extraportuale, di un pass individuale riportante i seguenti dati:

- *ragione sociale dell'Impresa/Società;*
- *cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità e mansione del dipendente;*
- *numero di iscrizione al Registro, tenuto da questa Autorità, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.*

Art. 14

Autocertificazioni

Tutte le certificazioni richieste per l'iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ovvero per ogni diversa istanza per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, potranno essere rese in autocertificazione e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, mediante spunta su form online dalla piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

Le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione ai Registri di cui all'art. 16 Legge 84/94 e art. 68 del Codice della Navigazione nonché al rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime/autorizzazioni/licenze di cui agli artt. 36-45bis-46 del Codice della Navigazione" allegato al Decreto n. 34 del 19/05/2021 di questa Autorità.

Le dichiarazioni risultate mendaci, saranno sanzionate ai sensi dell'art.76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e costituiranno elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione ovvero motivo di revoca della stessa ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 15

Obblighi e facoltà dei concessionari

Le persone fisiche o giuridiche cui sono assentite concessioni demaniali marittime nell'ambito circoscrizionale di questa Autorità, potranno ammettere all'interno della propria concessione esclusivamente imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

E' fatto obbligo al concessionario effettuare un'azione informativa nei confronti dei propri fornitori relativamente alle disposizioni del presente Regolamento.

I concessionari di porti o approdi turistici dovranno predisporre idonea regolamentazione finalizzata all'impiego di imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione da parte degli utenti delle proprie strutture.

E' facoltà degli stessi concessionari autorizzare l'esercizio delle attività occasionali di cui al precedente art. 2 sub a).

Il Concessionario è tenuto ad assicurare lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalle attività svolte anche da terzi ai sensi della normativa vigente.

Tutti i concessionari hanno facoltà di richiedere autorizzazioni temporanee a favore di Imprese terze ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 16

Riferimenti e decorrenza

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente, emanato in materia con Ordinanza n. 140 del 27/12/2017.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01/08/2021 ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e farne osservare le relative norme.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta che nel predisporre il presente atto si è tenuto conto delle norme di legge e delle procedure interne applicabili ad esso, e che sono state esperite le necessarie verifiche per assicurarne il rispetto alle indicazioni ed alle direttive degli Organi di vertice della Amministrazione.

La Spezia, 21/07/2021

Il Responsabile del Procedimento
SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE SEGRETARIO

Il Segretario Generale, Ing. Francesco Di Sarcina, con riguardo al presente decreto, esaminati gli atti ed i visti apposti sugli stessi dai competenti uffici, attesta la conformità e la completezza dell'istruttoria ed esprime parere favorevole alla sua sottoscrizione.

Parere FAVOREVOLE

La Spezia, 22/07/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
DI SARCINA FRANCESCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DI CONFORMITA' AL P.T.P.C.

Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza dell'Ente.

Si appone pertanto esito: FAVOREVOLE

La Spezia, 21/07/2021

Il Responsabile del Procedimento
PERFETTI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)